

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Via Trieste n° 2 – Chiusi Stazione (SI)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE
(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 738 del 27 giugno 2024)

INDICE

PREMESSA	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	4
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 6 - Graduazione della misura incentivante	5
Art. 7 - Criteri di ripartizione dell'incentivo	6
Art. 8 - Quota del 20 per cento	6
Art. 9 - Compiti del Responsabile Unico del Progetto	7
Art. 10 - Liquidazione degli incentivi	7
Art. 11 - Disciplina delle varianti	8
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo	8
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	8
Art. 14 - Attività articolate e singole	9
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività	9
Art. 16 - Entrata in vigore	9
ALLEGATO N. 1 - Funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023	10
ALLEGATO N. 2 - Tabella coefficienti di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche	11

PREMESSA

Il D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) ha previsto, all'art. 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, espressamente elencate nell'allegato I.10, che sostituisce la precedente disciplina contenuta nell'art. 113 dell'abrogato D. Lgs. n. 50/2016.

Si fa presente che l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito soltanto "Codice") non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi ma resta ferma, però, la necessità che la definizione dei criteri venga comunque fatta con un atto di valenza generale (v. parere ANAC n. 3360 dell'11.10.2023) e che l'attribuzione degli incentivi venga eseguita nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e del principio del risultato (v. art. 1, comma 4, lett. b), del Codice).

Si rende, pertanto, necessario adottare un nuovo Regolamento (atto di valenza generale) in sostituzione del precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 358 del 29 novembre 2017, ormai superato, in quanto emanato in base alle disposizioni contenute nel citato art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, non più applicabili.

Con il presente Regolamento, pertanto, il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia intende dare attuazione, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 45 del Codice, alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Progetto, ai tecnici, agli amministrativi che svolgono le funzioni tecniche espressamente elencate nell'allegato I.10 del Codice (v. Allegato n. 1).

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

Gli oneri per le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a carico dei rispettivi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Gli incentivi per le funzioni tecniche, di regola, non possono essere corrisposti ai Dirigenti, fatta salva la deroga prevista dall'art. 8, comma 5, del DL 13/2023 per gli interventi finanziati con risorse del PNRR.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura dell'incentivo è definita in base alla graduazione indicata nella Tabella allegata al presente Regolamento (Allegato n. 2).

L'importo degli incentivi per funzioni tecniche, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche espressamente elencate nell'allegato I.10 del Codice, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 8 per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 6, lettera a), relativa a ciascuna delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a carico dei rispettivi stanziamenti, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

La suddivisione dell'incentivo fra i dipendenti che svolgono le attività tecniche deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nella Tabella (Allegato n. 2).

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti ai quali affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

L'erogazione dell'incentivo spetta in caso di lavori e/o forniture e servizi finanziati con risorse economiche esterne, anche parziali, siano esse pubbliche (contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici) o private. L'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di interventi di manutenzione ordinaria.

Non è previsto alcun compenso nel caso in cui l'*iter* della procedura d'appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi indicati dalla norma inerente lavori, servizi e forniture;
- ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento, così come prevede l'art. 45, comma 4, del Codice.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (v. in particolare, l'art. 56 di detto Codice);
- i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

Art. 6 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- importo posto a base di gara fino ad Euro 1.500.000,00: 2%;
- importo posto a base di gara compreso tra Euro 1.500.000,01 ed Euro 5.000.000,00: 2% su Euro 1.500.000,00 + 1,5% sull'importo eccedente;
- importo posto a base di gara compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 10.000.000,00: 2% su Euro 1.500.000,00 + 1,5% su Euro 3.500.000,00 + 1,1% sull'importo eccedente
- importo posto a base di gara oltre Euro 10.000.000,01: 2% su Euro 1.500.000,00 + 1,5% su Euro 3.500.000,00 + 1,1% su Euro 5.000.000,00 + 0,6% sull'importo eccedente

È prevista la possibilità, per gli appalti di importo superiore ad Euro 1.500.000,00, di attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo (2%) qualora venga attestata dal Responsabile del Progetto almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

- multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (studi, prove, strutture, impianti, ecc.);

- accertamenti ed indagini: ipotesi di adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti in fase di sopralluoghi;
- soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessiva dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

L'entità dell'incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 75% del corrispondente valore di cui al precedente comma 1.

L'entità del fondo per le funzioni tecniche per l'acquisizione di forniture, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 50% del corrispondente valore di cui al precedente comma 1.

Art. 7 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabella allegata al presente Regolamento (Allegato n. 2).

Art. 8 - Quota del 20 per cento

La quota del 20 % di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

- dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 9 - Compiti del Responsabile Unico del Progetto

Fermi restando i compiti previsti dalla legge, il RUP, previa consultazione con i Capi dei Settori tecnici, presenta al Direttore, per ciascuna procedura di affidamento di lavori e/o forniture e servizi, l'elenco dei dipendenti coinvolti, specificando le funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 del Codice da essi svolte nonché la misura e la liquidazione degli incentivi tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

Art. 10 - Liquidazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore, con proprio provvedimento - su proposta del RUP e dopo aver acquisito la relazione di rendicontazione indicata al precedente articolo 9 - all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

La revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del Codice non dà diritto alla corresponsione dell'incentivo per le funzioni tecniche relativo al maggior importo.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività tecniche sono attribuiti fra i diversi dipendenti nelle percentuali indicate nella Tabella allegata, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

La percentuale indicata nella Tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati dal RUP.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella Tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote stabilite nella Tabella. Ai fini della attribuzione il RUP tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore è supportata da idonei elementi valutativi espliciti dal RUP nella relazione di rendicontazione di cui al precedente art. 9.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
- effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
- effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dalla sua entrata in vigore sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni riguardanti la materia.

ALLEGATO N. 1

FUNZIONI TECNICHE INDICATE NELL'ALLEGATO I.10 DEL D. LGS. N. 36/2023

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

ALLEGATO N. 2

TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

L'incentivo per le funzioni tecniche definito ai sensi dall'art.45 c.2 e c.4 del D.Lgs. 36/20023. è fissato nella misura del 2% dell'importo dell'affidamento, maggiorato del 15% ai sensi del l'art.45 c.4 del medesimo decreto legislativo in ragione del fatto che il Consorzio adotta i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (piattaforma appalti).

In ragione della diversa complessità delle attività inerenti gli affidamenti dei lavori e quelli relativi agli affidamenti di forniture e servizi, l'ammontare dell'incentivo è calcolato nel modo seguente:

- **LAVORI:** 100% dell'importo fissato dall'art.45 c.2 e c.4 del D.Lgs. 36/2023
- **FORNITURE:** 50% dell'importo fissato dall'art.45 c.2 e c.4 del D.Lgs. 36/2023
- **SERVIZI:** 75% dell'importo fissato dall'art.45 c.2 e c.4 del D.Lgs. 36/2023

Come previsto dalla norma (art.45 c.3 e c.5 del D.Lgs. 36/2023), le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono ripartite nel modo seguente:

- **INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE:** 80% importo di cui all'art.45 c.2 e c.4 del D.Lgs. 36/2023
- **FONDO INNOVAZIONE:** 20% importo di cui all'art.45 c.2 e c.4 del D.Lgs. 36/2023

La ripartizione della quota dell'80 % di INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE è fatta, secondo la seguente tabella:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE	FIGURA / SUB-ATTIVITÀ	RIPARTIZIONE
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	10%	-	100%
UFFICIO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	25%	Responsabile unico del progetto	45%
		Collaboratori del Responsabile unico del progetto	20%
		Verifica per validazione del progetto	10%
		Predisposizione dei documenti di gara	25%

ATTIVITÀ	PERCENTUALE	FIGURA / SUB-ATTIVITÀ	RIPARTIZIONE
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	30%	Redazione Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)	20%
		Redazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)	35%
		Redazione del Progetto Esecutivo (PE)	30%
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	15%
ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI (per quota incentivo relativa ad affidamento LAVORI)	35%	Direttore dei lavori	30%
		Direttore/i operativo/i	15%
		Ispettore/i di cantiere	30%
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE)	10%
		Collaudo tecnico amministrativo/ Certificato di regolare esecuzione	10%
		Collaudo statico (ove necessario)	5%
ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (per quota incentivo relativa ad affidamento FORNITURE e SERVIZI)	35%	Direttore dell'esecuzione	35%
		Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	30%
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione forniture/servizi (CSE)	15%
		Verifica di conformità	20%